

(N. 654-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PEZZINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1954 (V. Stampato N. 558)

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

e col **Ministro del Tesoro**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 LUGLIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1954

Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 2 marzo 1953, n. 429, concernente la delega al Governo per la emanazione di un testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, che costituì il primo provvedimento di riorganizzazione dei servizi del Ministero del lavoro, prevedeva il riordinamento dei ruoli centrali e periferici, inserendosi nel quadro generale della riforma della Amministrazione dello Stato, quale si va laboriosamente attuando per singoli settori.

Senonchè, essendo stato emanato meno di tre anni dopo la istituzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — che, come è noto, nacque nel 1945 dallo sdoppiamento del Ministero dell'industria, commercio e lavoro (decreti legislativi 21 giugno 1945, numero 377 e 10 agosto 1945, n. 474) — e cioè quando le attribuzioni del Ministero stesso non avevano ancora raggiunto la complessità e la importanza che in seguito andarono assumendo, il suo contenuto, allorchè si dovette addivinare alla sua ratifica da parte del Parlamento, apparve inadeguato ai nuovi compiti e alle complesse funzioni, che una cospicua serie di provvedimenti legislativi ha gradatamente attribuito al predetto Ministero.

D'altra parte, non è sembrato al Parlamento che la invocata revisione riorganizzativa di tutti i servizi del Ministero del lavoro potesse opportunamente effettuarsi in sede di ratifica del citato decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, poichè essa importava una meditata elaborazione e comportava modificazioni troppo radicali del predetto provvedimento; e pertanto è sembrato più rispondente alle esigenze di una razionale ed organica revisione, che questa fosse attuata mediante apposito provvedimento legislativo delegato, cioè delegando il Governo ad emanare un testo unico delle leggi sulla organizzazione del Ministero del lavoro.

È nata così la legge 2 marzo 1953, n. 429, che, mentre ratificava senza modificazioni il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, delegava nel contempo il Governo alla emanazione, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della legge, di un testo unico delle vigenti norme relative alla organizzazione del Ministero del lavoro, apportando ad esse le modificazioni e le integrazioni idonee a realizzare una struttura più adeguata ai compiti istituzionali del medesimo.

Obbedendo poi alla prescrizione dell'articolo 76 della Costituzione, la predetta legge di delega stabiliva i principi o criteri direttivi, assolutamente vincolanti per il Governo, ai quali dovrà essere informata la riorganizzazione dei servizi, avendo di mira che gli obiettivi da raggiungere sono: la semplificazione, il decentramento e l'adeguamento dei ruoli organici del personale.

Allo scopo di assicurare una migliore realizzazione delle finalità della legge si disponeva, altresì, che l'emanazione del testo unico fosse subordinata, oltre che al parere del Consiglio di Stato, anche al preventivo parere di una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere.

Senonchè il termine dei quattro mesi, entro il quale il Governo doveva provvedere alla emanazione del predetto testo unico, è risultato inadeguato; non solamente in relazione alla laboriosità e alla complessità dell'emanando provvedimento, ma anche in conseguenza della situazione politica seguita alle elezioni del 7 giugno 1953, che non ha consentito di condurre a termine il lavoro di raccolta e di coordinamento delle norme esistenti e di provvedere ai diversi adempimenti formali ai quali la emanazione del provvedimento delegato è subordinata.

Si è, pertanto, reso necessario che il predetto termine venisse prorogato e, in tal senso, in data 30 dicembre 1953 è stato presentato dal Ministro del lavoro il disegno di legge di proroga, che la Camera dei deputati, riconoscendone la opportunità, ha approvato, nella seduta del 16 luglio ultimo scorso, nel testo oggi sottoposto al nostro esame.

La vostra 10^a Commissione, alla quale sta particolarmente a cuore che la riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alla crescente importanza e complessità delle sue funzioni altamente sociali, venga attuata con la maggiore sollecitudine, confida che anche il Senato voglia senz'altro accordare al disegno di legge la sua alta approvazione.

PEZZINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 2 marzo 1953, n. 429, concernente la delega al Governo per la emanazione di un testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è prorogato fino a quattro mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.